



COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

35020 – PROVINCIA DI PADOVA

Allegato A)

BANDO FSA 2019 e FSA 2020 – COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

Ai sensi delle deliberazioni di Giunta Regionale 5 novembre 2019 n. 1643, 19 maggio 2020 n. 638, 18 agosto 2020 n. 1189 e 16 settembre 2020 n. 1359, è indetto il bando per la concessione di contributi al pagamento dei canoni di locazione per gli anni 2018 e 2019 risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi dell'art. 11 commi 1 e 2 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431.

Il contratto di affitto, relativo agli anni 2018 e/o 2019, per i quali si chiede il contributo, deve riferirsi ad alloggi siti nella Regione del Veneto e occupati dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza principale o esclusiva.

E' ammessa un'unica richiesta cumulativa di contributo, riguardante più contratti di locazione, qualora la famiglia abbia cambiato alloggio nel corso degli anni 2018 e 2019.

Per lo stesso nucleo familiare è ammessa la presentazione di una unica richiesta di contributo per il sostegno all'affitto.

1. Requisiti per la partecipazione al bando.

Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) che, alla data di presentazione della domanda:

- A. Sia residente a Ponte San Nicolò;
- B. Abbia occupato negli anni 2018 e/o 2019 un alloggio a titolo di residenza principale o esclusiva, per effetto di contratto di locazione, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 11, c. 1 e 2 della L. 431/98;
- C. Presenti un'attestazione ISEE (DSU – ISEE Modello Mini) in corso di validità (D.P.C.M. 159/2013 e successive integrazioni e variazioni) da cui risulti un ISEE non superiore a € 15.000,00;
- D. Abbia avuto in locazione un alloggio di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
- E. Qualora cittadino extracomunitario, sia in possesso di: permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure Carta Blu UE, oppure permesso di soggiorno in corso di validità, oppure istanza di rinnovo entro i termini prescritti e non ricorrano le condizioni previste dall'art. 5 commi 5, 5-bis e 5-ter del D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche e integrazioni.
- F. Qualora cittadino non italiano (comunitario o extracomunitario), non sia destinatario di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale.

2. Esclusione.

Sono esclusi:

- A. I nuclei familiari titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, il cui valore catastale ai fini IRPEF sia superiore ad € 26.676,52, purché la quota complessiva di possesso da parte del nucleo familiare sia inferiore al 50%. Sono esclusi dal computo gli alloggi di proprietà che, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sono dati in godimento al coniuge separato o nel caso in cui l'usufrutto o il diritto di abitazione sono assegnati al genitore superstite;
- B. I cittadini titolari di un contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado;
- C. Il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura inferiore al 16% qualora l'ISEEfsa sia superiore a 10.000,00;
- D. Il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura superiore al 70%, fatta eccezione per i casi in carico ai Servizi Sociali del Comune.
- E. Il cui canone annuo superi il 200% del valore dell'affitto medio ricavato dalle domande, idonee per situazione economica, presentate nel Comune (vedi calcolo e esclusioni al successivo punto 5.C);
- F. Che abbia avuto in locazione un alloggio la cui superficie netta superi del 200% la superficie ammessa (vedi calcolo e esclusioni al successivo punto 5.D);
- G. Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'Ater, del Comune o di altri Enti, il cui canone è determinato in funzione del reddito della situazione economica familiare;



COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

35020 – PROVINCIA DI PADOVA

Allegato A)

- H. I cittadini che hanno riportato condanne per delitti non colposi puniti, con sentenza passata in giudicato, con la pena della reclusione per più di due anni, ovvero per meno di due anni quando non sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, come previsto dalla L.R. n. 16/2018. Tale norma ha effetto fino alla riabilitazione o alla dichiarazione di estinzione del reato (art. 445, comma 2, codice di Procedura Penale).

3. Altri vincoli e limiti.

- A. In caso di coabitazione di più nuclei familiari nello stesso alloggio, al fine del calcolo del contributo il canone e le spese sono considerati al 50%;
- B. La domanda è ammissibile per il numero di mesi degli anni 2018 e 2019 nei quali erano soddisfatti i requisiti elencati al punto 1.
- C. Non è possibile presentare o compilare la domanda per i canoni 2018 o 2019 nel caso sia stata inoltrata richiesta di contributo, per gli stessi anni, in altra Regione.
- D. Qualora un componente del nucleo familiare, individuato dal proprio codice fiscale, compaia in più domande queste saranno escluse.

4. Calcolo degli indicatori usati per il Fondo Sostegno Affitti (ISEfsa e ISEefsa).

Per valutare se la famiglia necessita di un contributo per l'affitto è opportuno stimare quale affitto è in grado di pagare in funzione della propria situazione economica familiare (reddito, patrimonio e numero e tipo di componenti) e confrontare tale valutazione con l'affitto effettivamente pagato. Se l'affitto pagato è superiore all'affitto sostenibile, la famiglia ha bisogno di essere aiutata. La misura dell'aiuto è data dalla differenza fra l'affitto pagato e quello sostenibile. Maggiore è la differenza fra i due valori maggiore deve essere la partecipazione al riparto delle disponibilità.

L'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è calcolato detraendo, fino al limite previsto, l'affitto che la famiglia ha sostenuto l'anno precedente e includendo, fra i redditi, il contributo per l'affitto ricevuto che deve essere dichiarato in sede di presentazione della DSU. La detrazione per l'affitto varia in funzione dell'affitto pagato, del numero di figli conviventi e della capienza del reddito. Due famiglie, uguali per numero e tipo di componenti, reddito e patrimonio, avranno pertanto un ISEE diverso, in funzione del diverso affitto pagato e del contributo per l'affitto ricevuto.

Per calcolare l'affitto sostenibile è quindi necessario depurare l'ISEE di tutti gli effetti dell'affitto, in modo tale che due famiglie identiche per situazione economica e familiare siano messe sullo stesso piano e, quindi, partano da un indicatore identico. In tal modo si può calcolare quale parte dell'affitto non è sostenibile e, quindi, la misura con cui si concorre al contributo per l'affitto.

Si parte dai seguenti indicatori, rilevati dall'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS a seguito di presentazione della DSU nel corrente anno:

- A. ISE (Indicatore Situazione Economica);
- B. ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente).

Per ottenere:

- C. ISEfsa (indicatore depurato degli effetti dell'affitto): si aggiunge all'ISE la detrazione per l'affitto goduta
- D. ISEefsa = ISEfsa / Scala di equivalenza

5. Calcolo dell'importo ammesso a riparto.

L'importo ammesso a riparto, utilizzato come base di calcolo per il contributo effettivo, verrà determinato come segue:

- A. Si calcola la percentuale di reddito che la famiglia può destinare al pagamento del canone. Si ritiene che per ISEefsa fino a € 7.000,00 il canone sia interamente non sostenibile. Per ISEefsa maggiore la percentuale di reddito disponibile per il pagamento del canone, a partire da zero, si incrementa proporzionalmente fino ad arrivare al 30% per ISEefsa pari a € 20.000,00. Tale percentuale si incrementa ulteriormente, nella medesima proporzione, per ISEefsa maggiore, fino ad arrivare al 35%. Il reddito da utilizzare per il calcolo del canone sopportabile è rappresentato dall'ISEfsa;



COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

35020 – PROVINCIA DI PADOVA

Allegato A)

- B. Si calcola il canone integrato sommando le spese di riscaldamento o condominiali, se comprendono il costo di tale servizio, fino a un massimo di € 600,00 l'anno. Tali spese devono risultare da fatture, bollette o ricevute intestate al conduttore dell'alloggio distintamente per gli anni 2018 e 2019. L'importo ammesso a riparto, per ciascun anno, è rappresentato dall'eccedenza fra canone integrato e canone sopportabile con un massimo di € 3.000,00; tale valore è rapportato ai mesi di affitto dell'anno;
- C. Qualora l'affitto annuo superi il canone medio, ricavato dalle domande idonee presentate nel Comune, l'importo ammesso a riparto, come sopra determinato, viene ridotto proporzionalmente al rapporto tra canone dichiarato e canone medio; si ritiene, infatti, che un canone superiore alla media sia indice di una migliore condizione economica effettiva. Tale riduzione non opera per famiglie:
- a) con numero di componenti superiore a 5;
 - b) composti esclusivamente da anziani che abbiano compiuto i 75 anni al 31 dicembre 2018 per il FSA2019 e 31 dicembre 2019 per il FSA2020;
 - c) comprendenti persone disabili o non autosufficienti, rilevate in sede di dichiarazione ISEE;
- Ai fini del calcolo del canone medio, gli affitti sono considerati per un canone annuo massimo di 10.000,00 euro;
- D. la superficie calpestabile dell'alloggio ammessa è pari a mq 95 per le famiglie fino a tre componenti ed è incrementata di mq 5 per ogni ulteriore componente; per superfici che eccedono tale misura si opera una riduzione dell'importo calcolato come al punto precedente in base al rapporto fra l'eccedenza della superficie dichiarata e quella ammessa; qualora sia disponibile solo il dato della superficie lorda, quella netta si ottiene riducendo la superficie lorda del 30%; al fine di tutelare maggiormente le famiglie più deboli, come definite alla precedente lettera C, nei loro riguardi non operano né l'esclusione prevista al punto 2.F, né la riduzione per superficie superiore a quella ammissibile indicata nella presente lettera;
- E. qualora l'alloggio sia occupato da più nuclei familiari, il contributo ammesso a riparto si calcola riducendo del 50% l'affitto e le spese di riscaldamento (canone integrato);
- F. l'importo ammissibile a riparto varia, infine, in funzione della situazione economica della famiglia rappresentata dall'ISEEfsa; fino ad € 7.000,00 euro viene considerato al 100%; per valori superiori tale percentuale si decrementa proporzionalmente fino a raggiungere il 20% per ISEEfsa pari a € 20.000,00. Tale percentuale si decrementa ulteriormente, nella medesima proporzione, per ISEEfsa maggiori.;
- G. Se il contributo è chiesto per un periodo inferiore all'anno, l'importo ammesso a riparto per ciascuna annualità sarà proporzionale al numero di mesi di affitto dichiarati nell'anno.

6. Modalità di erogazione del contributo.

- A. Qualora le somme disponibili, risultanti dal riparto del Fondo Regionale e dal cofinanziamento Comunale, non consentano l'erogazione del contributo per intero (importo ammesso a riparto) a tutti gli aventi diritto, il Comune ridurrà proporzionalmente i contributi stessi, o provvederà a definire diversi criteri di calcolo del contributo spettante a ciascun beneficiario; qualora il numero di domande sia eccessivo in relazione alle somme disponibili, e quindi la percentuale di pagamento risulti inferiore al 20%, verrà redatta una graduatoria ordinata in ordine decrescente in base all'affitto non sostenibile, per erogare almeno il 20% dell'importo ammesso a riparto fino ad esaurimento dello stanziamento.
- B. Il contributo non sarà dovuto qualora l'importo effettivo risultante sia inferiore a € 50,00.
- C. Beneficiario del contributo è il titolare del contratto di locazione; in caso di morosità del conduttore il contributo potrà essere erogato direttamente al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima, come previsto dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269; la sanatoria deve essere comprovata da dichiarazione liberatoria da ogni morosità e onere pregresso e contestuale abbandono di ogni azione legale o giudiziaria intrapresa da parte del proprietario dell'alloggio.
- D. In caso di decesso del beneficiario, purché avvenuto dopo l'approvazione del prospetto di liquidazione dei contributi da parte del Comune, l'importo spettante potrà essere liquidato alla persona delegata dagli eredi, sollevando nello stesso tempo l'Amministrazione da ogni possibile contenzioso in materia di eredità; a tale scopo presso l'Ufficio Servizi Sociali è disponibile un facsimile della dichiarazione in autocertificazione, che va sottoscritta sia dal delegato che dagli eredi, accompagnata da fotocopia di documento di identità in corso di validità del delegato.



COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

35020 – PROVINCIA DI PADOVA

Allegato A)

- E. In tali casi il contributo non è cumulabile con quelli già erogati alla famiglia a titolo di contributo per la locazione in base a regolamento comunale o emergenza abitativa o reddito di cittadinanza. In tali casi il contributo spettante sarà ridotto, fino a capienza, del contributo già erogato che ha funzione di anticipo.
- F. I contributi non riscossi entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'emissione del mandato di pagamento saranno revocati; tale disposizione vale anche nel caso di irreperibilità del beneficiario o di mancata presentazione da parte degli eredi di delega alla riscossione, entro il medesimo termine,.

7. Termini di presentazione della domanda.

Le domande potranno essere presentate **dal 9 novembre all'11 dicembre 2020.**

8. Modalità di presentazione delle domande.

- A. La Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE (DSU), se non già presentata, può essere compilata entro la data di scadenza del bando presso qualunque CAF abilitato; è in ogni caso preferibile che DSU e domanda siano presentate contestualmente presso uno dei CAF convenzionati indicati alla lettera B. Il nucleo familiare indicato nella DSU deve coincidere con quello esistente al momento della presentazione della domanda.
- B. Il richiedente potrà presentare domanda, previa prenotazione ai numeri di telefono sotto indicati, presso i seguenti Centri di assistenza fiscale:

C.G.I.L. - sede di Ponte San Nicolò, via Garibaldi n. 11, tutti i giorni previo appuntamento telefonico al numero 049/71.70.02; sede di Albignasego, via XVI Marzo n. 9, previo appuntamento telefonico al numero 049/86.25.144; sede di Padova, via Longhin, 117/121 previo appuntamento telefonico al numero 049/89.44.300-211-212;

C.I.S.L. - sede di Albignasego, via Roma 161/A, previo appuntamento telefonico al numero 049/8625797; sede Padova - zona industriale, via Uruguay n. 57, tutti i giorni previo appuntamento telefonico al 049/8701176- numero verde 800 015 275.;

A.C.L.I. - sede di Ponte San Nicolò, presso Parrocchia di San Nicola, via C. Giorato, 13, venerdì dalle 9.30 alle 12.30 - sede di Padova previo appuntamento telefonico 049 601290;

U.I.L. - sede di Padova, P.zza De Gaspari, previo appuntamento telefonico al numero 049/8761755- Via Bramante 049 655266; sede di Piove di Sacco, via Crociata 20/d, tel. 049/9703646.

Il richiedente potrà inoltre consegnare la domanda, debitamente sottoscritta e accompagnata da fotocopia di documento d'identità in corso di validità e dalla documentazione indicata al punto 9, all'Ufficio Protocollo del Comune, sito in Viale del Lavoro 1 - 35020 Ponte San Nicolò (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, mercoledì anche dalle 15.30 alle 17.30).

E' inoltre possibile trasmettere la domanda, debitamente sottoscritta dal richiedente, assieme alla copia di un documento di identità in corso di validità e alla documentazione indicata al punto 9, via mail all'indirizzo servizisociali@comune.pontesannicolo.pd.it o via Pec a: pontesannicolo.pd@cert.ip-veneto.net .

Il richiedente può inoltre presentare autonomamente la domanda, tramite smartphone, tablet o personal computer, accedendo all'indirizzo https://veneto.welfaregov.it/landing_pages/fsa/index.html dal 9 al 30 novembre, seguendo le istruzioni ivi riportate. Per ricevere supporto, esclusivamente per questioni non trattate nella documentazione presente sul sito, è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali ai recapiti indicati al paragrafo 10 – Informazioni.

Il Comune non prenderà in considerazione le domande spedite dopo la scadenza tramite prevista – fa fede la data del timbro postale, e quelle non pervenute entro il secondo giorno successivo alla scadenza, anche se spedite entro la scadenza stessa.

- C. In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione la domanda può essere presentata nei modi previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR 445 del 28 dicembre 2000.



COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

35020 – PROVINCIA DI PADOVA

Allegato A)

9. Documentazione.

- A. Nessuna documentazione deve essere allegata alla domanda, trattandosi di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Solo per i documenti non in possesso di Pubblica Amministrazione potrà, in sede di liquidazione o di controllo, essere chiesta la presentazione. Ai richiedenti extracomunitari, in base all'art. 3 comma 2 del DPR 445/2000, in fase di liquidazione del contributo potrà essere chiesta copia dei documenti riguardanti i dati dichiarati in sede di domanda non in possesso della Pubblica Amministrazione.
- B. Il richiedente potrà, previa prenotazione, presentarsi agli sportelli indicati al punto 8.A, possibilmente con i documenti elencati al punto successivo, e con documento di identità in corso di validità, per comunicare i dati richiesti e sottoscrivere il modulo di domanda. In alternativa, su indicazione dell'Ufficio Servizi Sociali, dovrà rendersi disponibile all'orario e con i documenti elencati al punto successivo, per comunicare telefonicamente, i dati della domanda che l'operatore provvederà a compilare; al termine della domanda compilata sarà trasmessa via email, o con altra analoga modalità, al richiedente. Il richiedente dovrà provvedere a sottoscriverla e ritrasmetterla, secondo le indicazioni ricevute, sottoscritta e accompagnata da copia o foto (del documento completo fronte e retro) del documento di identità in corso di validità.
- In caso di compilazione della domanda in forma autonoma, il Comune non risponde dell'esclusione della domanda dovuta a errori nella compilazione od a omissioni che, al momento del caricamento dei dati, ne impediscano l'inserimento. Qualora la domanda, trasmessa via posta (tramite servizio postale o email), sia stata spedita dopo la scadenza del bando (fa fede il timbro postale), oppure, indipendentemente dalle cause, non arrivi entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza del bando (vedi punti 7 e 8.B) non sarà accolta.
- C. È tuttavia opportuno che il richiedente, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, compili l'autocertificazione e la domanda con l'aiuto dei funzionari incaricati e con il supporto della seguente documentazione:
- attestazione ISEE
 - contratto/i di locazione registrato/i;
 - bollettini dei canoni e delle spese condominiali e di riscaldamento corrisposti nel biennio;
 - se il richiedente è extracomunitario, permesso, carta di soggiorno o ricevuta della richiesta di rinnovo e certificato storico di residenza.
- D. Al fine di agevolare le operazioni di compilazione della domanda si consiglia di prendere visione del modulo di domanda, disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali e presso i soggetti convenzionati per la raccolta delle domande.

10. Informazioni

Per informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali ai seguenti recapiti:
tel. 049/8968670 – 71, mail servizisociali@comune.pontesannicolo.pd.it.

11. Ricorsi.

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune o di comunicazione dell'esito dell'istruttoria, gli interessati potranno inoltrare ricorso amministrativo o giurisdizionale nei termini di legge. I ricorsi sono ammessi esclusivamente per le domande presentate entro la scadenza fissata al punto 7.

12. Controlli.

- A. L'Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate.
- B. Nei casi di dichiarazioni false, rese al fine di ottenere indebitamente il contributo sul canone di locazione, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con denuncia all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni penali e civili conseguenti.



COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

35020 – PROVINCIA DI PADOVA

Allegato A)

13. Privacy.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04. 2016 e del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, si comunica che:

- A. I dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento del presente Bando;
- B. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- C. Il conferimento dei dati e l'autorizzazione al loro trattamento sono obbligatori per dar corso alla domanda;
- D. Titolare del trattamento è il Comune di Ponte San Nicolò;
- E. Responsabili del trattamento sono i soggetti pubblici o privati, incaricati o nominati dal Comune, che collaborano al procedimento di raccolta, caricamento, elaborazione e controllo della domanda (CAF, Clesius e gli altri Enti e Soggetti presso i quali potranno essere svolte le attività di controllo sulle autocertificazioni);
- F. In ogni momento il richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli art. da 12 a 22 del Regolamento UE 2016/679.

Ponte San Nicolò, 06 novembre 2020